



Anche il custode diligente è responsabile ex art. 2051 c.c. del danno

Descrizione

La Corte di Cassazione di Cassazione ribadisce il concetto in una recente sentenza: **la condotta del custode è irrilevante ai fini della configurazione della responsabilità speciale prevista dall'art. 2051**. La Suprema Corte afferma infatti che: " *ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità è indice di una resistenza ad emanciparsi dalla colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla in via di eccezione. **La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità**, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di 'un effetto giuridico che sta a prescindere da essi. L'intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode"*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

09 Ago 2023